COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(91) 542 def.

Bruxelles, 17 dicembre 1991

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo al regime comune da applicare alle importazioni
di prodotti tessili originari dell'Albania, della Repubblica estone,
della Repubblica lettone e della Repubblica lituana

(Presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Conformemente ai mandati del Consiglio del 23 settembre 1991 e del 4 e 5 novembre 1991 in merito rispettivamente ai negoziati di accordi commerciali e di cooperazione tra la Comunità e l'Albania e tra la Comunità e le Repubbliche Baltiche, la Commissione si propone di avviare consultazioni con tali paesi per negoziare accordi bilaterali sul commercio dei prodotti tessili. Il progetto di mandato in tal senso sarà presentato al Consiglio quanto prima.

2. La presente proposta mira a definire il regime commerciale transitorio e specifico applicabile all'importazione dei prodotti tessili della sezione XI della Nomenclatura Combinata originari dell'Albania e delle Repubbliche Baltiche fino all'entrata in vigore degli accordi bilaterali di cui sopra.

3. La definizione di tale regime commerciale riveste carattere d'urgenza in considerazione dei problemi che potrebbero sorgere in merito al trattamento da riservare ai prodotti in oggetto .

4. A seguito dell'instaurazione da parte della Comunità e dei suoi Stati membri di relazioni diplomatiche con le Repubbliche Baltiche, le disposizioni dell'accordo CEE-URSS non sono più applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di dette Repubbliche.
   Su tale base, il regime proposto dalla Commissione prevede un accesso senza alcuna limitazione quantitativa per tutti i prodotti contemplati dalla sezione XI della Nomenclatura Combinata originari delle Repubbliche Baltiche. Tuttavia, è previsto un sistema di sorveglianza preventiva delle importazioni dei prodotti per i quali l'accordo CEE-URSS fissa limiti quantitativi e livelli di consultazione. Tale sistema è applicabile anche ai prodotti che hanno formato oggetto di operazioni di traffico di perfezionamento passivo economico per i quali detto Accordo stabilisce contingenti quantitativi. Sono inoltre previste eventuali misure di protezione.
   Lo stesso regime è proposto per taluni prodotti tessili originari dell'Albania.

5. Dato che il regime commerciale proposto è destinato ad essere sostituito dal regime convenzionale che sarà stabilito al termine delle consultazioni di cui sopra, il sistema di sorveglianza previsto nella presente proposta servirà a seguire l'andamento del commercio dei prodotti in causa per disporre, al momento delle predette consultazioni, di dati economici attendibili.

1bis

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) N. DEL CONSIGLIO

relativo al regime comune da applicare alle importazioni di prodotti tessili originari dell'Albania, della Repubblica estone, della Repubblica lettone e della Repubblica lituana

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in occasione della riunione ministeriale straordinaria della cooperazione politica europea svoltasi a Bruxelles il 27 agosto 1991, la Comunità europea e i suoi Stati membri hanno confermato la decisione di stabilire relazioni diplomatiche con le Repubbliche estone, lettone e lituana (in appresso denominate "Repubbliche Baltiche") e sottolineato il loro impegno a sostenere lo sviluppo economico e politico di tali Repubbliche; che di conseguenza, le disposizioni dell'accordo tra la Comunità e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche sul commercio dei prodotti tessili, concluso entro il 3 giugno 1991 (1), non sono più applicabili ai prodotti tessili originari di questi tre paesi;

considerando che, conformemente al mandato del Consiglio del 23 settembre 1991 in merito al negoziato du un accordo commerciale e di cooperazione tra la Comunità e l'Albania, la Comunità si propone di concludere anche un accordo sul commercio dei prodotti tessili con l'Albania;

considerando che è pertanto opportuno stabilire un regime comune all'importazione che preveda, in attesa della conclusione di accordi bilaterali sul commercio dei prodotti tessili con l'Albania e le Repubbliche Baltiche, che le importazioni di taluni di questi prodotti, compresi quelli che hanno formato oggetto di operazioni di traffico di perfezionamento passivo economico, siano soggette ad una sorveglianza comunitaria preventiva; che, in questo caso, è opportuno subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti in oggetto alla presentazione di un documento d'importazione redatto secondo criteri uniformi; che, su dichiarazione o semplice domanda dell'importatore, tale documento sarà rilasciato dalle autorità competenti degli Stati membri entro un dato termine; che tale documento d'importazione può quindi essere utilizzato fino a quando non verrà instaurato un nuovo regime d'importazione;

considerando che la determinazione dell'origine dei prodotti tessili importati da tali paesi nel quadro del regime in causa e le modalità di controllo dell'origine devono essere attuate conformemente alla normativa comunitaria vigente in materia;

considerando che, nell'interesse della Comunità, è necessario procedere ad un ampio scambio d'informazioni, tra gli Stati membri e la Commissione, [illegible] sorveglianza comunitaria;

considerando che tale regime deve rimanere compatibile con la situazione economica del settore comunitario in causa e all'occorrenza, si dovrà ricorrere all'adozione di misure atte a rimediare alle situazioni sfavorevoli che potrebbero crearsi nella Comunità;

considerando che gli Stati membri devono pertanto informare la Commissione di qualsiasi rischio risultante dall'evoluzione delle importazioni che potrebbe rendere necessario il ricorso a misure urgenti;

considerando che la Commissione deve poter esaminare le condizioni delle importazioni, la loro evoluzione e i diversi elementi della situazione economica e commerciale nonché, se del caso, le misure da adottare;

considerando che è necessario predisporre un quadro adeguato e stabilire una procedura rapida ed efficace per sorvegliare lo sviluppo del commercio dei prodotti tessili e introdurre, se necessario, le opportune restrizioni quantitative;

considerando che il presente regolamento deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, e del regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti contemplati dalla Sezione XI della Nomenclatura Combinata originari dell'Albania e delle Repubbliche Baltiche.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la nozione di prodotto originario è quella definita dalla normativa comunitaria vigente in materia. L'origine di tali prodotti deve essere giustificata da un certificato d'origine rilasciato dalle autorità competenti dell'Albania e delle Repubbliche Baltiche o da altri mezzi di prova ammessi dalla normativa comunitaria.

3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, l'importazione nella Comunità dei prodotti tessili di cui al paragrafo 1 non è soggetta a restrizioni quantitative né a misure di effetto equivalente.

Articolo 2

1. L'importazione dei prodotti elencati nell'Allegato I del presente regolamento è soggetta ad una sorveglianza comunitaria preventiva, effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 3.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili anche ai prodotti elencati nell'Allegato II del presente regolamento che hanno formato oggetto di operazioni di traffico di perfezionamento passivo economico conformemente alla normativa comunitaria vigente.

Articolo 3

1. L'immissione in libera pratica dei prodotti sotto sorveglianza comunitaria preliminare è subordinata alla presentazione di un documento di importazione. Tale documento è rilasciato dagli Stati membri, gratuitamente, per tutte le quantità richieste, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla presentazione, secondo la normativa nazionale vigente, di una semplice domanda da parte di qualsiasi importatore comunitario, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità.

2. La domanda dell'importatore deve recare:

   a) il nome e l'indirizzo dell'importatore;

   b) la designazione del prodotto, con indicazione:

      - dei codici della Nomenclatura Combinata,

      - del paese d'origine,

   c) la o le date, nonché il o i luoghi previsti per l'importazione.

3. Per i prodotti soggetti alla sorveglianza di cui all'articolo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro i primi dieci giorni di ogni mese, le quantità e gli importi per i quali i documenti di importazione sono stati rilasciati nel corso del periodo precedente.

   Le comunicazioni degli Stati membri sono ripartite per categoria di prodotto e per paese.

4. Quando la natura dei prodotti o delle situazioni particolari lo rendano necessario, la Commissione può modificare, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la frequenza delle comunicazioni.

5. La Commissione informa, se necessario, gli Stati membri dell'evoluzione delle importazioni nella Comunità dei prodotti di cui all'Allegato I.

Articolo 4

1. Qualora l'importazione di uno dei prodotti contemplati dal presente regolamento provochi o rischi di provocare difficoltà economiche nella Comunità, la Commissione può modificare, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, il regime d'importazione del prodotto in oggetto, secondo la procedura di cui all'articolo 6, stabilendo limiti quantitativi e subordinando la sua immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione.

2. Quando la fissazione di un limite quantitativo costituisca una misura adottata ai sensi del paragrafo 1, si tiene conto, in particolare:

   - dell'interesse di salvaguardare, per quanto possibile, i tradizionali flussi di scambio e

   - del fatto che il raggiungimento del fine perseguito con l'introduzione del limite quantitativo non va in alcun modo compromesso.

Articolo 5

In sede di applicazione delle misure di sorveglianza o di protezione introdotte conformemente al presente regolamento, si procede, su richiesta di uno Stato membro o per iniziativa della Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 6, a consultazioni finalizzate ad esaminare gli effetti di tale misura e a verificare se è necessario mantenerla.

Articolo 6

1. Ai fini e per la durata del presente regolamento, il comitato di cui al presente articolo è il comitato "tessile", istituito in conformità dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 4136/86.

2. Qualora non si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è invitato a pronunciarsi dal suo presidente, per iniziativa di questi oppure su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito nel termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza dei problemi all'esame. Esso si pronuncia alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato, per l'adozione delle decisioni che il Consiglio è tenuto a prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione stabilita nell'articolo suddetto. Il presidente non partecipa alla votazione.

4. a) La Commissione adotta le misure proposte quando siano conformi al parere del comitato.

   b) Quando le misure proposte non siano conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta sulle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

   c) Se dopo un mese il Consiglio non avesse ancora deliberato, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.

Articolo 7

Il comitato di cui all'articolo 6 può essere consultato su qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento sollevata dal suo presidente o per iniziativa di questi o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal ...

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio,

Il Presidente

ALLEGATO I

PRODOTTI SOGGETTI A SORVEGLIANZA COMUNITARIA PREVENTIVA

GRUPPO I A

Categoria n.	Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)	(3)
1	5204 11 00 5204 19 00 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 25 10 5205 25 30 5205 25 90 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 10 5205 35 90 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 45 10 5205 45 30 5205 45 90 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 10 5206 15 90 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 10 5206 25 90 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00 5206 34 00 5206 35 10 5206 35 90 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 10 5206 45 90 ex 5604 90 00	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto

(1)	(2)	(3)
2	5208 11 10 5208 11 90 5208 12 11 5208 12 13 5208 12 15 5208 12 19 5208 12 91 5208 12 93 5208 12 95 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 11 5208 22 13 5208 22 15 5208 22 19 5208 22 91 5208 22 93 5208 22 95 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 11 5208 32 13 5208 32 15 5208 32 19 5208 32 91 5208 32 93 5208 32 95 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00 5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 10 5209 49 90 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 11 10 5210 11 90 5210 12 00 5210 19 00 5210 21 10 5210 21 90 5210 22 00	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate:

(1)	(2)	(3)
2 *(segue)*	5210 29 00	
	5210 31 10	
	5210 31 90	
	5210 32 00	
	5210 39 00	
	5210 41 00	
	5210 42 00	
	5210 49 00	
	5210 51 00	
	5210 52 00	
	5210 59 00	
	5211 11 00	
	5211 12 00	
	5211 19 00	
	5211 21 00	
	5211 22 00	
	5211 29 00	
	5211 31 00	
	5211 32 00	
	5211 39 00	
	5211 41 00	
	5211 42 00	
	5211 43 00	
	5211 49 11	
	5211 49 19	
	5211 49 90	
	5211 51 00	
	5211 52 00	
	5211 59 00	
	5212 11 10	
	5212 11 90	
	5212 12 10	
	5212 12 90	
	5212 13 10	
	5212 13 90	
	5212 14 10	
	5212 14 90	
	5212 15 10	
	5212 15 90	
	5212 21 10	
	5212 21 90	
	5212 22 10	
	5212 22 90	
	5212 23 10	
	5212 23 90	
	5212 24 10	
	5212 24 90	
	5212 25 10	
	5212 25 90	
	ex 5811 00 00	
	ex 6308 00 00	
2 a)	5208 31 00	a) di cui:
	5208 32 11	non greggi né imbianchiti
	5208 32 13	
	5208 32 15	
	5208 32 19	
	5208 32 91	
	5208 32 93	
	5208 32 95	
	5208 32 99	
	5208 33 00	
	5208 39 00	
	5208 41 00	
	5208 42 00	
	5208 43 00	
	5208 49 00	

(1)	(2)	(3)
2 a) *(segue)*	5208 51 00 5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 10 5209 49 90 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 31 10 5210 31 90 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 42 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 52 00 5210 59 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 11 5211 49 19 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00	
3	5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90 5513 11 10 5513 11 30 5513 11 90 5513 12 00	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia:

(1)	(2)	(3)
3 *(segue)*	5513 13 00	
	5513 19 00	
	5513 21 10	
	5513 21 30	
	5513 21 90	
	5513 22 00	
	5513 23 00	
	5513 29 00	
	5513 31 00	
	5513 32 00	
	5513 33 00	
	5513 39 00	
	5513 41 00	
	5513 42 00	
	5513 43 00	
	5513 49 00	
	5514 11 00	
	5514 12 00	
	5514 13 00	
	5514 19 00	
	5514 21 00	
	5514 22 00	
	5514 23 00	
	5514 29 00	
	5514 31 00	
	5514 32 00	
	5514 33 00	
	5514 39 00	
	5514 41 00	
	5514 42 00	
	5514 43 00	
	5514 49 00	
	5515 11 10	
	5515 11 30	
	5515 11 90	
	5515 12 10	
	5515 12 30	
	5515 12 90	
	5515 13 11	
	5515 13 19	
	5515 13 91	
	5515 13 99	
	5515 19 10	
	5515 19 30	
	5515 19 90	
	5515 21 10	
	5515 21 30	
	5515 21 90	
	5515 22 11	
	5515 22 19	
	5515 22 91	
	5515 22 99	
	5515 29 10	
	5515 29 30	
	5515 29 90	
	5515 91 10	
	5515 91 30	
	5515 91 90	
	5515 92 11	
	5515 92 19	
	5515 92 91	
	5515 92 99	
	5515 99 10	
	5515 99 30	
	5515 99 90	
	5803 90 30	
	ex 5905 00 70	
	ex 6308 00 00	

M

GRUPPO I B

(1)	(2)	(3)
4	6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 10 6109 90 30 6110 20 10 6110 30 10	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia
5	6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 39 6110 10 91 6110 10 99 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99	Maglie, pullover (con o senza maniche) twin-sets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia
6	6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 35 6204 63 19 6204 69 19	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
7	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza

(1)	(2)	(3)
8	6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

GRUPPO II A

20	6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 90 6302 39 90	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia

GRUPPO II B

21	ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

GRUPPO II A

Categoria n.	Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)	(3)
9	5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone
22	5508 10 11 5508 10 19 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 10 5509 21 90 5509 22 10 5509 22 90 5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90 5509 41 10 5509 41 90 5509 42 10 5509 42 90 5509 51 00 5509 52 10 5509 52 90 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 10 5509 61 90 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 10 5509 91 90 5509 92 00 5509 99 00	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto
23	5508 20 10 5510 11 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00	Filati di fibre artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto

(1)	(2)	(3)
39	6302 51 10 6302 51 90 6302 53 90 ex 6302 59 00 6302 91 10 6302 91 90 6302 93 90 ex 6302 99 00	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quelle a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna

15

GRUPPO II B

(1)	(2)	(3)
12	6115 12 00 6115 19 10 6115 19 90 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00	Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70
13	6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
15	6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)
16	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 90 6203 23 90 6203 29 19	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci

(1)	(2)	(3)
24	6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 00 6107 92 00 ex 6107 99 10	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo
	6108 31 10 6108 31 90 6108 32 11 6108 32 19 6108 32 90 6108 39 00 6108 91 00 6108 92 00 6108 99 10	Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza
26/27	6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
	6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza
29	6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 90 6204 23 90 6204 29 19	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci
73	6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

(1)	(2)	(3)
83	6101 10 10 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 ex 6112 20 00 6113 00 90 6114 10 00 6114 20 00 6114 30 00	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 e 75

GRUPPO III A

(1)	(2)	(3)
33	5407 20 11 6305 31 91 6305 31 99	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza; sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili
36	5408 10 00 5408 21 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 10 5408 23 90 5408 24 00 5408 31 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70	Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114
37	5516 11 00 5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 21 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 31 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 41 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 91 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 5803 90 50 ex 5905 00 70	Tessuti di fibre artificiali in fiocco

(1)	(2)	(3)
50	5111 11 00 5111 19 10 5111 19 90 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 30 5111 30 90 5111 90 10 5111 90 91 5111 90 93 5111 90 99 5112 11 00 5112 19 10 5112 19 90 5112 20 00 5112 30 10 5112 30 30 5112 30 90 5112 90 10 5112 90 91 5112 90 93 5112 90 99	Tessuti di lana o di peli fini

GRUPPO III B

(1)	(2)	(3)
67	5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 20 00 6117 80 10 6117 80 90 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 10 6302 10 90 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 11 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6305 31 10 6307 10 10 6307 90 10	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento
74	6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00	Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci
90	5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di fibre sintetiche

GRUPPO IV

(1)	(2)	(3)
115	5306 10 11 5306 10 19 5306 10 31 5306 10 39 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 11 5306 20 19 5306 20 90 5308 90 11 5308 90 13 5308 90 19	Filati di lino o di ramiè
117	5309 11 11 5309 11 19 5309 11 90 5309 19 10 5309 19 90 5309 21 10 5309 21 90 5309 29 10 5309 29 90 5311 00 10 5803 90 90 5905 00 31 5905 00 39	Tessuti di lino o di ramiè
118	6302 29 10 6302 39 10 6302 39 30 6302 52 00 ex 6302 59 00 6302 92 00 ex 6302 99 00	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia

ALLEGATO II

Prodotti in traffico di perfezionamento passivo e soggetti a sorveglianza comunitaria preventiva

Art. 2 § 2

(La designazione delle merci che figurano all'allegato I è indicata nella presente appendice in forma abbreviata)

A. Repubbliche Baltiche

Categoria	Designazione delle merci
7	Bluse e camicette
21	Eskimo, giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, tessuti
29	Abiti a giacca e insiemi per donna o ragazza
73	Tute sportive

B. Albanie

Cat.	Designazione delle merci
4	Camicie, camicette, T-shirts e simili a maglia
5	Maglie
6	Pantaloni tessuti
7	Bluse
8	Camicie, escluse quelle a maglia
12	Calzini
14	Cappotti per uomo esclusi quelli a maglia
15	Cappotti per donna esclusi quelli a maglia
18	Pigiami, camicie da notte per uomo esclusi quelli a maglia
24	Pigiami, camicie da notte a maglia

ISSN 0254-1505

COM(91) 542 def.

DOCUMENTI

IT **11 03**

N. di catalogo : CB-CO-91-593-IT-C

ISBN 92-77-78955-7

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo